



AO Brotzu

Deliberazione n. 2341

Adottata dal Commissario Straordinario in data 12.11.2019

**OGGETTO:** – Annullamento in autotutela degli atti della procedura di gara RDO n. 2368646 sul MEPA per la fornitura triennale di G.P.L. da riscaldamento con comodato d'uso gratuito del serbatoio, per i corpi separati dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu". Importo a base di gara € 204.000,00 oltre IVA di legge. Codice CIG 8003711741 .

PDEL/2019/312

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 12.11.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

Il Commissario Straordinario dott. Paolo Cannas

S.S.D Affari Generali Ufficio Delibere

---

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI  NO

---

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

- Su Proposta** del Direttore della S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni;
- Visto** il D. Lgs. n. 502/92, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria e s.m.i; le LL.RR n. 10/06 e s.m.i, n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i, n. 8/18 e il D.lgs n. 50/16 e s.m.i
- Premesso** che con delibera n. 2375 del 28.12.2018 rettificata con delibera n. 1793 del 07.08.2019, è stata autorizzata l'indizione della Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50 del 2016 s.m.i, mediante richiesta di offerta sulla piattaforma ME.PA (RDO n. 2368646) per la fornitura di G.P.L. da riscaldamento con comodato d'uso gratuito del serbatoio, per i corpi separati dell'Azienda Ospedaliera "G, Brotzu", per la durata di tre anni, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i., previa manifestazione d'interesse;
- Preso atto** che a seguito della pubblicazione della manifestazione d'interesse entro i termini previsti (20.03.2019) sono pervenute numero tre manifestazioni d'interesse da parte delle seguenti ditte: Butangas S.p.A prot. n. 5969, Liquigas S.p.A prot. n. 6248 e Fiamma 2000 S.p.A prot. n. 6616;

**Atteso**

- che con RDO n. 23668646 del 14.08.2019 sono stati invitati a presentare offerta gli operatori: Butangas S.p.A, Liquigas S.p.A e Fiamma 2000 S.p.A abilitati sul MEPA ed iscritti alla categoria d'interesse;
- che la procedura di gara in oggetto è stata pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'AOB, al fine di garantire la massima partecipazione e trasparenza della fornitura di cui si tratta;
- che nei termini prefissati sono prevenute tre offerte da parte delle imprese Butangas S.p.A, Liquigas S.p.A e Fiamma 2000 S.p.A;

**Atteso**

che in data 03.10.2019 il Seggio di gara ha proceduto all'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa rilevando la necessità del soccorso istruttorio, assegnando quale termine ultimo per l'invio della documentazione richiesta il giorno 14.10.2019;

**Considerato**

che in data 14.10.2019 i componenti del seggio di gara della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni, a seguito di soccorso istruttorio, hanno espresso parere positivo per la conformità della documentazione amministrativa in favore delle Ditte partecipanti;

**Preso atto**

che in data 16.10.2016 il Seggio di gara procedeva all'apertura della busta "B" contenente la documentazione relativa alle offerte economiche presentate tramite la piattaforma Consip-MePa, entro i termini di gara in data 30.09.2019 dalle ditte partecipanti;

**Considerato**

che il seggio di gara in data 16.10.2019 in sede di apertura delle offerte economiche ha rilevato una incongruenza, dovuta a mero errore materiale, tra quanto specificato nel disciplinare di gara e quanto indicato nella descrizione della RDO e ha ritenuto che tale difformità possa aver ingenerato confusione sulla corretta individuazione delle modalità di presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici, tale da indurli in errore e vanificando la loro possibile e regolare partecipazione;

**Dato atto**

che il RUP, valutate le questioni poste dal Seggio di gara in data 16.10.2019 relative all'incongruenze rilevate negli atti di gara, ritiene che possano essere risolte attraverso l'assunzione di un provvedimento in sede di l'annullamento in autotutela della procedura, al fine di eliminare la summenzionata discrasia, in ossequio al principio di correttezza, imparzialità e di massimo favore della libertà di concorrenza;

**Considerato**

che la procedura di scelta del contraente non ha prodotto ancora i suoi effetti compiuti, non essendo stata approvata la graduatoria finale e non essendo stata deliberata la proposta di aggiudicazione, per cui il provvedimento di annullamento in via di autotutela non viene a ledere le posizioni giuridiche acquisite, qualificate e riconosciute meritevoli di apprezzamento, essendo l'interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al prevalente e rivalutato l'interesse pubblico teso alla correttezza



nell'espletamento delle procedure di gara;

**Preso atto**

che fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre l'annullamento in autotutela degli atti di procedura di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi tali da rendere impossibile la corretta prosecuzione della gara, la quale si trova nella fase in cui non si è determinato alcun affidamento qualificato in capo ai partecipanti;

**Vista**

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, in particolare, gli artt. 21-octies e 21-nonies della stessa legge, che riconosce alla Pubblica Amministrazione la facoltà legittimamente di provvedere all'annullamento d'ufficio di una gara sussistendo le ragioni di pubblico interesse e prima del consolidamento delle posizioni dei partecipanti alla gara;

**Accertato**

che l'annullamento d'ufficio è disposto, come prescritto dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, entro un termine ragionevole, in quanto assai ravvicinato rispetto alla data di pubblicazione della procedura di gara, e non essendo ancora predisposta la proposta di aggiudicazione, può senz'altro affermarsi non essersi ancora consolidato alcun legittimo affidamento sull'espletamento della procedura di gara;

**Considerato**

che nessun pregiudizio possa derivare ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela e, poiché non si è ancora provveduto all'approvazione della graduatoria finale, si ritiene opportuno procedere all'annullamento in sede di autotutela dell'intera procedura di gara RDO MEPA N. 2368646 del 08.08.2019, relativa all'acquisto della fornitura in oggetto, al fine di garantire il rispetto delle garanzie partecipative ed evitare possibili contenziosi;

**Preso atto**

che all'art. 19 del disciplinare di gara è prevista espressamente *"la possibilità di annullare la gara, senza che le ditte possano vantare alcun diritto in ordine all'aggiudicazione e/o alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell'offerta"*;

**Tenuto conto**

che l'interesse pubblico ed il buon andamento dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle più recenti normative e consolidamenti giurisprudenziali, porta a ritenere necessario l'interruzione della procedura de quo ed il conseguente annullamento in autotutela;

**DELIBERA**



Per le motivazioni espresse in premessa:

- di procedere all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990 e s.m.i, della deliberazione a contrattare n. 2375 del 28.12.2018 rettificata con delibera n. 1793 del 07.08.2019, il Disciplinare di gara, Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e tutti gli altri atti connessi e conseguenti;
- di procedere all'annullamento tutte le successive fasi del procedimento di gara in oggetto e della RDO sul MEPA n. 23668646, atteso che non si è provveduto all'approvazione della graduatoria finale, non ledendo le posizioni giuridiche dei partecipanti;
- di provvedere a notificare, ai sensi dell'art. 76 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i , il contenuto del presente provvedimento di annullamento alle Ditte concorrenti tramite l'apposita area in RDO denominata "COMUNICAZIONI CON I FORNITORI" e dandone contestuale avviso ai partecipanti a mezzo pec;
- di provvedere all'annullamento del codice identificazione gara n. 8003711741;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'amministrazione trasparente, di cui all'art. 37 del D. Lgs n. 33/13, e pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'AOb.

## **Il Commissario Straordinario**

**Dott. Paolo Cannas**

Direttore S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni Ing. Gianluca Borelli

Ass. Amministrativo Dott.ssa Luisella Mondio